



CITTÀ DI SPINEA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
SETTORE PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Capo dell'Ufficio Legislativo

Dott. Antonio TARASCO

Tel. 06 6723.2584 - 2455 Fax 06 6723.2290

E-mail: ufficiolegislativo@cultura.gov.it

E-mail certificata: udc.m.ufficiolegislativo@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: Opere realizzate senza titolo edilizio PRIMA DELL'IMPOSIZIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO non oggetto di condono edilizio [comunicazione MIC_SABAP-VE-MET\01/08/2023\0026129-P allegata]

Buon giorno, dopo aver inviato specifica richiesta di chiarimenti alla competente soprintendenza che ha espresso il parere allegato, mi permetto di segnalare anche a voi questo tema perchè di stretta attualità e molto ricorrente dato che **riguarda moltissimi interventi che interessano tutti i comuni d'Italia.**

Passo a illustrare il tema.

Nei comuni vi sono parecchi interventi che riguardano **opere realizzate senza titolo edilizio PRIMA DELL'IMPOSIZIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO che non sono stati oggetto di richieste di condono edilizio.**

Sulla base della comunicazione allegata e, nello specifico, del passaggio in cui si afferma che:

"Considerato che la scrivente Soprintendenza, dovendosi esprimere nel merito di opere già realizzate non afferenti alla procedura di condono, di cui al parere rilasciato ai sensi dell'art. 32 della lex specialis n. 47/1985 e s.m.i., ritiene che detto parere debba essere espresso nei modi e nelle forme normate dall'art. 167 del D. Lgs. 42/2004;"

la Soprintendenza di Venezia riconduce tali casi all'interno del procedimento di accertamento di compatibilità di cui all'articolo 167 del d. lgs. 42/2004.

Risulta però, ad avviso della scrivente, difficile poter ricondurre questi casi al procedimento dell'articolo 167 in quanto il primo comma di questo articolo stabilisce che:

"Capo II - Sanzioni relative alla parte terza

Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte Terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4"

(...)"

E' evidente che, nel caso di intervento realizzato prima dell'imposizione del vincolo [e non oggetto di condono edilizio che è, come giustamente ricordato nella nota allegata, *lex specialis*] **i casi sopra descritti NON HANNO COMPORTATO ALCUNA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI E DEGLI ORDINI PREVISTI DAL TITOLO I DELLA PARTE TERZA PERCHE' SONO STATI ESEGUITI PRIMA DELL'ISTITUZIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO.**

Se si riconducessero questi interventi all'interno dell'art. 167, si tratterebbe dell'applicazione di un procedimento per il quale non vi sarebbe il presupposto giuridico [aver commesso la violazione]. Oltre a tutto, la riconduzione di tali casi al procedimento dell'art. 167 comporterebbe delle limitazioni nella valutazione dell'intervento [le limitazioni date dal successivo comma 4 dello stesso articolo 167] che non trovano giustificazione proprio per la mancanza del presupposto ovvero quello di aver commesso la violazione: la violazione non è stata commessa in quanto l'opera è stata realizzata prima che venisse istituito il vincolo paesaggistico oggetto di tutela [CdS 1472/2014, Tar Veneto 126/2013, TAR Palermo 1952/2023].

Attualmente le varie soprintendenze applicano criteri diversi di valutazione di questi casi e sarebbe invece importante poter contare su modalità uniformi per casi riconducibili alle stesse fattispecie.

Nella speranza che possiate condividere quanto sopra argomentato, in attesa di vostro cortese riscontro, si inviano i più cordiali saluti

La responsabile del settore pianificazione del territorio

- Fiorenza Dal Zotto -

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

responsabile settore pianificazione del territorio: arch. Fiorenza Dal Zotto

telefono ufficio: 041 507 11 56

telefono cellulare 340 754 29 66

e-mail: fiorenza.dalzotto@comune.spinea.ve.it

*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI
BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Al Comune di Spinea
SUAP
suap.ve@cert.camcom.it

Alla Commissione per il patrimonio
culturale del Veneto
sr-ven.corepacu@cultura.gov.it

Data, Prot. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio n. 372058 del 18/07/2023

Classifica 34.64.28/3996/2023

Rif. ingresso n. 11481 del 19/07/2023

OGGETTO: **SPINEA (VE);**

Codice SUAP: **05**

Pratica edilizia: **2023/SBA/029**

Ditta:

Lavori: lievi modifiche alle aperture esterne e del poggolo della scala esterna rispetto alla licenza edilizia rilasciata nel 1969 ;

Vincoli: art. 142, co. 1 lett. lett. c) [rio Cimetto] del D.Lgs. 42/2004;

Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004

- Parere

ART167_par

CON RIFERIMENTO alla nota n. 372058 del 18/07/2023, inviata da codesta Amministrazione a questa Soprintendenza ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, ricevuta in data 18/07/2023 e assunta agli atti con prot. n. 11481 del 19/07/2023;

PRESO ATTO che la richiesta in oggetto riguarda opere realizzate in difformità al titolo edilizio rilasciato, e che le stesse, pur essendo state eseguite prima che l'area venisse assoggettata al regime di tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, ricadono, allo stato attuale, su un'area soggetta a tutela *ope legis* ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. lett. c) [rio Cimetto] del Decreto legislativo citato;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, art. 167;

VISTA la Circolare del Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 33 del 26/06/2009;

VISTA la Circolare applicativa del D.P.R. n. 31 del 2017 della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 42 del 21/07/2017;

CONSIDERATO che la scrivente Soprintendenza, dovendosi esprimere nel merito di opere già realizzate non afferenti ad una procedura di condono, di cui al parere rilasciato ai sensi dell'art. 32 della *lex specialis* n. 47/1985 e s.m.i., ritiene che detto parere debba essere espresso nei modi e nelle forme normate dall'art. 167 del D.Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che le opere in oggetto non hanno determinato aumento di volume né di superficie utile e che, pertanto, rientrano a pieno titolo nelle fattispecie di cui all'art. 167 co. 4 del D.Lgs. 42/2004;

ESAMINATI gli elaborati relativi all'intervento in oggetto, trasmessi da codesto Ente;

QUESTA SOPRINTENDENZA ESPRIME PARERE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

per quanto di propria competenza e limitatamente agli interventi descritti nella relazione illustrativa e negli elaborati grafici allegati all'istanza a riscontro, in quanto le modifiche apportate all'immobile non alterano i rapporti con il contesto e quindi non incidono sui valori paesaggistici tutelati.

Ai sensi dell'art. 47 co. 3 del *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura*, D.P.C.M. 169/2019,



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

come modificato con D.P.C.M. 123/2021, le amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto entro tre giorni dalla ricezione dello stesso alla competente Commissione di garanzia per il patrimonio culturale istituita ai sensi dell'art. 12, co. 1-*bis* della L. 29 luglio 2014, n. 106.

IL SOPRINTENDENTE
Vincenzo Tiné

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.]

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Architetto Francesca Vendittelli
Il Responsabile dell'Istruttoria Paesaggistica
Assistente Tecnico Alessandra Depieri